



Decreto Dirigenziale n. 82 del 21/10/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 5 - UOD Trasporto marittimo e demanio portuale e aeroportuale

Oggetto dell'Atto:

INTERDIZIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA NEL PORTO DI PORTICI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì che

- con nota pec n.16450 del 12/10/2016, acquisita agli atti dell'ufficio con n. 673545 del 14/10/2016, l'Ufficio Locale Marittimo di Portici ha comunicato che l'impianto gru, presente nel porto del Granatello, rappresenta un pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che in data 19/10/2016, i tecnici incaricati della U.O.D. 07 competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambiti portuali, con il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo del porto di Portici ed il tecnico del Comune, hanno effettuato un sopralluogo congiunto sull'area interessata e hanno redatto apposito verbale dal quale si desume testualmente che "non avendo elementi tali da poter verificare se tale gru possa inficiare la pubblica e privata incolumità, si ritiene di dover interdire l'area sottostante a persone e cose in attesa di un intervento risolutivo della problematica evidenziata";
- che contestualmente in tale sede, ravvisata la necessità di prevenire danni a cose o a persone nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, l'area medesima è stata transennata con pannelli in orso-grill, nelle more dell'emissione dell'atto di interdizione;

PRESO ATTO

- del potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO

- necessario, per tutto quanto sopra constato, di interdire l'area denominata banchina ex dogana, individuata nell'allegata planimetria, costituente parte integrante del presente atto, per il tempo strettamente necessario al fine di eliminare l'incombente pericolo;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

Alla stregua dell'istruttoria della UOD 05 competente in materia di Demanio Marittimo e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'attestazione di regolarità amministrativa resa dal funzionario titolare di posizione organizzativa relativa alle competenze in materia di demanio per il porto in oggetto, allegata allo stesso per farne parte integrante

DECRETA

Art. 1

E' interdetta l'area denominata banchina ex dogana, individuata nell'allegata planimetria, costituente parte integrante del presente atto, per il tempo strettamente necessario al fine di eliminare l'incombente pericolo;

Art. 2

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 3

L'interdizione decorre dalla data del presente disposto ed avrà efficacia sino al ripristino della GRU e ad all'eliminazione del pericolo;

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- all' Ufficio Locale Marittimo di Portici;
- al Comune di Portici
- alla Capitaneria di porto di Torre del Greco;
- Alla Direzione Generale per la Mobilità
- Alla UOD 07 per quanto di competenza;

lasuozzo